



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2018)0204

Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (2017/2209(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 9, 10 e 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH) e la Carta sociale europea,
- vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), adottata e aperta alla firma e alla ratifica dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 2106 del 21 dicembre 1965,
- visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹,
- visto il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri,
- vista la Carta europea per la libertà di stampa,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
- visti le dichiarazioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Comitato dei ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nonché i pareri e l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottati dalla Commissione di Venezia,
- visto lo studio del Consiglio d'Europa dal titolo "Journalists under pressure – Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe" (Pressioni contro i

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- giornalisti – Ingerenze indebite, paura e autocensura in Europa),
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
 - vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite,
 - visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,
 - viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite come pure le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione,
 - visto il piano d'azione delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità,
 - visto il lavoro svolto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla libertà dei media, in particolare dal suo rappresentante per la libertà dei media,
 - visto il lavoro svolto dalla piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,
 - vista la dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e su "fake news", disinformazione e propaganda, resa il 3 marzo 2017 dal relatore speciale per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione delle Nazioni Unite, dal rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE, dal relatore speciale per la libertà di espressione dell'Organizzazione degli Stati americani e dal relatore speciale per la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - visti i dati dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato da Reporters Without Borders, e quelli dell'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo,
 - visto il documento strategico dal titolo "Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation" (Definire la diffamazione: principi relativi alla libertà di espressione e alla tutela della reputazione), pubblicato da ARTICLE 19,
 - vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE¹,
 - viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni², come pure la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento

¹ GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.

² GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.

europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione¹,

- vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide²,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali³,
- viste la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE⁴ e la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici⁵,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell'ambiente digitale⁶,
- visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline e gli orientamenti della Commissione sul sostegno dell'UE alla libertà e all'integrità dei mezzi di comunicazione nei paesi candidati all'adesione per il periodo 2014-2020,
- visti il convegno annuale 2016 sui diritti fondamentali organizzato dalla Commissione, dal titolo "Pluralismo dei media e democrazia", e i relativi contributi pubblicati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- visto il gruppo di esperti ad alto livello per la lotta alle notizie false e alla disinformazione online, nominato dalla Commissione per fornire consulenza in merito alla portata del fenomeno delle notizie false e alla definizione dei ruoli e delle responsabilità delle parti interessate,
- visto il parere n. 5/2016 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla revisione della direttiva e-privacy (2002/58/CE),
- vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio⁷,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla sicurezza e la difesa del 22 giugno 2017,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,

¹ GU C 355 del 20.10.2017, pag. 51.

² Testi approvati, P8_TA(2017)0095.

³ Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2017)0022.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2017)0402.

⁶ GU C 32 del 4.2.2014, pag. 6.

⁷ GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A8-0144/2018),
- A. considerando che i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di opinione sono diritti umani fondamentali e rappresentano una condizione indispensabile per il pieno sviluppo della persona e per la sua partecipazione attiva alla società democratica, per la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità e per il rispetto di altri diritti umani e libertà fondamentali;
- B. considerando che il pluralismo è inscindibile dalla libertà, dalla democrazia e dallo Stato di diritto;
- C. considerando che il diritto di informare e il diritto di essere informati rientrano tra i principali valori democratici di base su cui si fonda l'Unione europea;
- D. considerando che non si può sottovalutare l'importanza di media pluralistici, indipendenti e attendibili in quanto garanti e custodi della democrazia e dello Stato di diritto;
- E. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione; che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, in quanto fungono da organi di controllo pubblico e contribuiscono nel contempo all'informazione e alla responsabilizzazione dei cittadini ampliando la loro comprensione dell'attuale panorama politico e sociale e favorendo la loro partecipazione consapevole alla vita democratica; che occorre estendere la portata di tale ruolo per includere anche il giornalismo online e partecipativo come pure le attività di blogger, utenti di Internet, attivisti dei social media e difensori dei diritti umani, in modo da rispecchiare una realtà dei media oggi radicalmente mutata, tutelando nel contempo il diritto alla vita privata; che la neutralità della rete è un principio essenziale per un'Internet aperta;
- F. considerando che le notizie false, il bullismo online e la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") costituiscono preoccupazioni crescenti per le nostre società, soprattutto tra i giovani;
- G. considerando che la diffusione di notizie false e della disinformazione attraverso i social media e i siti di ricerca ha fortemente compromesso la credibilità dei media tradizionali e ne ha ostacolato la capacità di fungere da organi di controllo;
- H. considerando che le autorità pubbliche hanno non solo il dovere di astenersi dall'imporre restrizioni alla libertà di espressione, ma anche l'obbligo positivo di adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media;
- I. considerando che, in conformità degli articoli 2 e 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e dell'articolo 30 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la libertà di espressione non deve mai essere invocata per difendere comportamenti che violano la Convenzione e la Dichiarazione, quali l'incitamento all'odio o la propaganda d'odio, che si ispirano a idee o a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una determinata origine etnica o che tentano di giustificare o promuovere

qualsiasi forma di odio e discriminazione razziale;

- J. considerando che le autorità pubbliche hanno il dovere di proteggere l'indipendenza e l'imparzialità dei media pubblici, che nella fattispecie sono al servizio delle società democratiche e non degli interessi dei governi al potere;
- K. considerando che le autorità devono altresì garantire che i media rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- L. considerando che i recenti sviluppi politici in diversi Stati membri, dove il nazionalismo e il populismo si stanno intensificando, si sono tradotti in un aumento delle pressioni e delle minacce nei confronti dei giornalisti, a dimostrazione del fatto che l'Unione europea deve garantire, promuovere e difendere la libertà e il pluralismo dei media;
- M. considerando che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i reati commessi da attori statali e non statali nei confronti dei giornalisti hanno un grave effetto dissuasivo sulla libertà di espressione; che il rischio e la frequenza delle ingerenze indebite rafforzano il sentimento di paura provato da giornalisti, giornalisti partecipativi, blogger e altri attori dei mezzi di informazione, il che può comportare un elevato grado di autocensura pregiudicando nel contempo il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione;
- N. considerando che, nel settembre 2016, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha ricordato che i governi hanno la responsabilità non solo di rispettare il giornalismo ma anche di garantire che i giornalisti e le loro fonti siano protetti attraverso una legislazione forte, azioni giudiziarie nei confronti degli autori di reati e ampia sicurezza ove necessario;
- O. considerando che i giornalisti e gli altri operatori dei media continuano a essere vittime di violenza, minacce, vessazioni o stigmatizzazione pubblica nell'Unione europea principalmente a causa dell'attività investigativa da essi svolta per tutelare l'interesse pubblico dall'abuso di potere, dalla corruzione, dalle violazioni dei diritti umani o dalle attività criminali;
- P. considerando che garantire la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media rappresenta un prerequisito per assicurare che possano svolgere appieno il loro ruolo ed esercitare la loro capacità di informare adeguatamente i cittadini e di partecipare efficacemente al dibattito pubblico;
- Q. considerando che, secondo la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, oltre la metà dei casi di abusi nei confronti dei professionisti dei media è commessa da attori statali;
- R. considerando che il giornalismo investigativo dovrebbe essere promosso come forma di impegno civico e come espressione di virtù civica ed essere sostenuto attraverso attività di comunicazione, apprendimento, istruzione e formazione;
- S. considerando che la radicale evoluzione del sistema mediatico, la rapida crescita della dimensione online del pluralismo dei media e il ruolo sempre maggiore svolto da motori di ricerca e piattaforme dei social media in quanto fonti di notizie rappresentano allo stesso tempo una sfida e un'opportunità per quanto concerne la promozione della libertà di espressione, la democratizzazione della produzione di notizie attraverso la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e la trasformazione di un crescente

numero di utenti da fruitori a produttori di informazioni; che la concentrazione del potere a livello di conglomerati di media, operatori di piattaforme e intermediari di servizi Internet come pure il controllo dei media da parte di soggetti economici e attori politici rischiano tuttavia di incidere negativamente sul pluralismo del dibattito pubblico e sull'accesso alle informazioni e di ripercuotersi sulla libertà, l'integrità, la qualità e l'indipendenza editoriale del giornalismo e dei media radiotelevisivi; che, a livello europeo, sono necessarie condizioni di parità al fine di garantire che i motori di ricerca, le piattaforme dei social media e altri giganti del settore dell'alta tecnologia rispettino le norme del mercato unico digitale dell'UE, ad esempio in materia di e-privacy e concorrenza;

- T. considerando che, per poter chiamare adeguatamente le autorità a rispondere delle loro azioni, i giornalisti devono avere un accesso diretto, immediato e senza ostacoli alle informazioni delle amministrazioni pubbliche;
- U. considerando che le informazioni ottenute sia tramite il diritto d'inchiesta sia attraverso gli informatori sono tra loro complementari ed entrambe essenziali per consentire ai giornalisti di svolgere la propria missione di interesse pubblico;
- V. considerando che i giornalisti necessitano di piena tutela giuridica per poter utilizzare e diffondere tali informazioni di interesse pubblico nell'ambito del loro lavoro;
- W. considerando che il diritto di chiedere e ricevere informazioni dalle amministrazioni pubbliche rimane frammentario e incompleto nell'Unione europea;
- X. considerando che il settore dei media svolge un ruolo chiave in qualsiasi società democratica; che gli effetti della crisi economica, associati alla crescita simultanea delle piattaforme dei social media e di altri giganti del settore dell'alta tecnologia e ad entrate pubblicitarie altamente selettive, hanno aumentato drasticamente la precarietà delle condizioni di lavoro e l'insicurezza sociale degli attori dei media, inclusi i giornalisti indipendenti, il che ha comportato un drammatico abbassamento delle norme professionali, sociali e di qualità nel settore giornalistico, con possibili ripercussioni sull'indipendenza editoriale;
- Y. considerando che l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo del Consiglio d'Europa ha denunciato la nascita del duopolio digitale di Google e Facebook, che rappresentano fino all'85 % della crescita dell'intero mercato della pubblicità digitale nel 2016, il che mette in pericolo il futuro delle società di media tradizionali finanziate dalla pubblicità, quali i canali televisivi commerciali, i giornali e le riviste, che hanno un pubblico molto più limitato;
- Z. considerando che, nel contesto della politica di allargamento, la Commissione ha il dovere di esigere il pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, inclusa la libertà di espressione e dei media, e l'UE dovrebbe pertanto fungere da esempio garantendo le più elevate norme in questo ambito; che, dopo essere diventati membri dell'Unione europea, gli Stati sono tenuti a osservare costantemente e inequivocabilmente gli obblighi in materia di diritti umani sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e che il rispetto della libertà di espressione e dei media negli Stati membri dovrebbe essere soggetto a controllo regolare; che l'UE può essere credibile sulla scena globale solo se la libertà della stampa e dei media è salvaguardata e rispettata al suo interno;

- AA. considerando che dalle ricerche emergono costantemente dati indicanti che le donne sono in minoranza nei settori dei media, in particolare nei ruoli creativi, e sono gravemente sottorappresentate nelle posizioni più elevate e ai livelli decisionali; che gli studi sulla partecipazione delle donne al giornalismo indicano che, sebbene vi sia un equilibrio di genere relativamente buono tra i nuovi giornalisti, la distribuzione delle responsabilità decisionali è caratterizzata da un'importante disparità di genere;
- AB. considerando che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del TUE che garantiscono il rispetto di tali principi sono attuate mediante azioni positive volte a promuovere la libertà e il pluralismo dei media come pure la qualità, l'accesso e la disponibilità delle informazioni (libertà positiva), ma prevedono anche la mancanza di intervento da parte delle autorità pubbliche al fine di evitare aggressioni dannose (libertà negativa);
- AC. considerando che la sorveglianza illegittima e arbitraria, in particolare se realizzata su larga scala, è incompatibile con i diritti umani e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione (ivi comprese la libertà di stampa e la tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche) e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; che Internet e i social media contribuiscono a diffondere i discorsi di incitamento all'odio e a promuovere la radicalizzazione che porta all'estremismo violento attraverso la distribuzione di contenuti illeciti, specialmente a scapito dei giovani; che la lotta contro tali fenomeni richiede una stretta e coordinata collaborazione tra tutti gli attori pertinenti a tutti i livelli di governance (locale, regionale e nazionale), coinvolgendo altresì la società civile e il settore privato; che norme e attività efficaci nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo, così come misure volte a contrastare e a prevenire l'incitamento all'odio e l'estremismo violento, dovrebbero essere sempre subordinate al rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali onde evitare che sorgano conflitti con la tutela della libertà di espressione;
- AD. considerando che, come sottolineato dal Consiglio d'Europa, la denuncia di irregolarità costituisce un aspetto fondamentale della libertà di espressione e svolge un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di irregolarità e atti illeciti nonché in un'ottica di rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza; che la denuncia di irregolarità rappresenta una fonte fondamentale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata, nell'indagine, nell'individuazione e nella denuncia dei casi di corruzione nel settore pubblico e privato nonché nell'individuazione dei sistemi di elusione fiscale creati da imprese private; che per garantire l'efficacia di tale ruolo è fondamentale assicurare l'adeguata protezione degli informatori a livello UE, nazionale e internazionale come pure la promozione di una cultura che riconosca l'importante ruolo degli informatori all'interno della società;
- AE. considerando che, nell'ambito della lotta alla corruzione e alla cattiva amministrazione nell'UE, il giornalismo investigativo dovrebbe ricevere particolare considerazione e sostegno finanziario in quanto strumento a servizio del bene pubblico;
- AF. considerando che, secondo quanto constatato dall'Osservatorio del pluralismo dei media, la proprietà dei media continua a essere altamente concentrata e ciò costituisce un rischio significativo per la diversità delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici;
- AG. considerando che la copertura mediatica degli affari europei e delle attività delle istituzioni e agenzie dell'UE dovrebbe essere soggetta ai criteri del pluralismo e della

libertà dei media alla stessa stregua della copertura delle notizie nazionali e dovrebbe avere un supporto multilingue in modo da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini dell'UE;

1. invita gli Stati membri ad adottare misure appropriate, tra l'altro garantendo un adeguato finanziamento pubblico, per salvaguardare e promuovere il pluralismo, l'indipendenza e la libertà del panorama mediatico a servizio della società democratica, incluse l'indipendenza e la sostenibilità dei media di servizio pubblico, dei media associativi e dei media partecipativi, che rappresentano elementi fondamentali di un contesto favorevole in grado di garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione;
2. sottolinea la responsabilità condivisa di legislatori, giornalisti, editori e intermediari di Internet, ma anche dei cittadini in quanto consumatori di informazioni;
3. invita le istituzioni dell'UE a garantire la piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le loro decisioni, azioni e politiche al fine di assicurare il pieno rispetto del pluralismo e della libertà dei media contro l'indebita influenza delle autorità pubbliche nazionali; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di introdurre una valutazione dell'impatto sui diritti umani delle sue proposte legislative e a presentare una proposta volta a istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, in linea con la risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sullo stesso tema;
4. sottolinea la necessità di disporre di meccanismi di monitoraggio indipendenti per valutare la situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'UE, che consentano di promuovere e proteggere i diritti e le libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 CEDU e di reagire prontamente alle possibili minacce contro tali diritti e libertà nonché alle violazioni degli stessi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere appieno e a rafforzare gli strumenti già sviluppati al riguardo, quali l'Osservatorio del pluralismo dei media e la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti;
5. sollecita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a trattare i tentativi dei governi degli Stati membri di inficiare la libertà e il pluralismo dei media per quello che sono, ossia un abuso di potere grave e sistemico e un attacco ai valori fondamentali dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 TUE, in considerazione del fatto che i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di opinione sono diritti umani fondamentali e che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media svolgono un ruolo fondamentale in una società democratica, anche nella loro funzione di controllo del potere del governo e dello Stato;
6. invita gli Stati membri a condurre un riesame indipendente delle leggi e pratiche nazionali pertinenti al fine di proteggere la libertà di espressione come pure la libertà e il pluralismo dei media;
7. esprime profonda preoccupazione per gli abusi, i reati e gli attacchi mortali che vengono tuttora commessi contro giornalisti e operatori dei media negli Stati membri a causa delle attività da essi svolte; esorta gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per prevenire tali violenze, garantire l'assunzione di responsabilità ed evitare l'impunità, nonché per assicurare che le vittime e le loro famiglie abbiano accesso agli opportuni mezzi di ricorso; invita gli Stati membri a istituire, in collaborazione con le

organizzazioni giornalistiche, un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale incaricato di monitorare, documentare e denunciare le violenze e le minacce nei confronti dei giornalisti e di provvedere alla protezione e alla sicurezza dei giornalisti a livello nazionale; invita altresì gli Stati membri a dare piena attuazione alla raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media;

8. esprime preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti e per la quantità di violenze psicologiche che si trovano ad affrontare; invita pertanto gli Stati membri a istituire, in stretta cooperazione con le organizzazioni giornalistiche, piani d'azione nazionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti e garantire che non siano vittime di violenza psicologica;
9. esprime preoccupazione per la situazione della libertà dei media a Malta in seguito all'assassinio, nell'ottobre 2017, della giornalista anti-corrruzione Daphne Caruana Galizia, che era stata altresì vittima di vessazioni, tra cui provvedimenti cautelari che hanno comportato il congelamento dei suoi conti bancari, e di minacce da parte di società multinazionali;
10. condanna con forza l'omicidio del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua compagna Martina Kušnírová;
11. plaude alla decisione di intitolare la sala stampa del Parlamento europeo alla giornalista assassinata Daphne Caruana Galizia; ribadisce a tale riguardo l'invito a intitolarle un premio annuale del Parlamento europeo per il giornalismo investigativo;
12. invita la Conferenza dei presidenti a presentare una proposta su come il Parlamento potrebbe rendere omaggio al lavoro di Ján Kuciak, nonché a prendere in considerazione la possibilità di intitolargli il tirocinio per giornalisti del Parlamento;
13. sollecita gli Stati membri a sostenere appieno l'iniziativa lanciata da Reporters Without Borders per l'istituzione di un rappresentante speciale per la sicurezza dei giornalisti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite;
14. invita gli Stati membri a creare e mantenere, tanto a livello normativo quanto nella pratica, un contesto sicuro per i giornalisti e gli altri operatori dei media, inclusi i giornalisti stranieri che svolgono la propria attività giornalistica negli Stati membri, in modo da consentire loro di svolgere il proprio lavoro in piena indipendenza e senza ingerenze indebite, quali minacce di violenze, vessazioni, pressioni finanziarie, economiche e politiche, pressioni per spingerli a rivelare fonti e materiali riservati e sorveglianza mirata; sottolinea che gli Stati membri devono assicurare efficaci mezzi di ricorso giuridico contro le suddette pratiche ai giornalisti la cui libertà di esercitare la propria professione è stata minacciata, al fine di evitare l'autocensura; evidenzia che, nel considerare misure atte a garantire la sicurezza dei giornalisti, è importante adottare un approccio attento alla dimensione di genere;
15. pone l'accento sull'importanza di assicurare ai giornalisti e agli operatori dei media condizioni di lavoro adeguate, nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Carta sociale europea, al fine di evitare indebite pressioni interne ed esterne, situazioni di dipendenza, vulnerabilità e instabilità e, dunque, il rischio di autocensura; sottolinea che il mercato da solo non è in grado di garantire e promuovere l'indipendenza del giornalismo; invita pertanto la Commissione

e gli Stati membri a elaborare e favorire nuovi modelli economici socialmente sostenibili, che consentano di finanziare e sostenere un giornalismo indipendente e di qualità, nonché a garantire la corretta informazione dei cittadini; chiede agli Stati membri di rafforzare il sostegno finanziario ai fornitori di servizio pubblico e al giornalismo investigativo, astenendosi dal prendere parte alle decisioni editoriali;

16. condanna i tentativi dei governi di mettere a tacere i media critici e di distruggere la libertà e il pluralismo dei media, anche attraverso metodi più sofisticati che generalmente non generano una segnalazione nella piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, ad esempio l'acquisto da parte di membri del governo e loro amici di mezzi d'informazione commerciali e l'appropriazione dei media di servizio pubblico per servire interessi di parte;
17. pone l'accento sulla necessità di sostenere e ampliare la portata delle attività del Centro europeo per la libertà di stampa e dei media, in particolare il sostegno giuridico offerto ai giornalisti vittime di minacce;
18. sottolinea che i professionisti dei media spesso lavorano in condizioni precarie in termini di contratti, retribuzioni e garanzie sociali, il che compromette la loro capacità di svolgere adeguatamente la propria attività e di conseguenza pregiudica la libertà dei media;
19. riconosce che la libertà di espressione può essere soggetta a restrizioni (che devono tuttavia essere stabilite dalla legge, perseguire un obiettivo legittimo e costituire una misura necessaria in una società democratica), tra l'altro nell'ottica di tutelare la reputazione e i diritti altrui; esprime tuttavia preoccupazione per le conseguenze negative e dissuasive che le leggi penali in materia di diffamazione potrebbero avere sul diritto alla libertà di espressione, sulla libertà della stampa e sul dibattito pubblico; invita gli Stati membri ad evitare qualsiasi uso improprio delle leggi penali in materia di diffamazione trovando il giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, inclusa la reputazione, garantendo nel contempo il diritto a un ricorso effettivo ed evitando pene e sanzioni sproporzionate ed eccessivamente severe, in linea con i criteri stabiliti dalla CEDH;
20. invita la Commissione europea a proporre una direttiva anti-SLAPP (Strategic lawsuit against public participation – azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), che proteggerà i media indipendenti da azioni legali vessatorie volte a metterli a tacere o a intimidirli nell'UE;
21. ritiene che la partecipazione ai processi democratici si basi, innanzitutto, sull'accesso reale e non discriminatorio alle informazioni e alla conoscenza; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per realizzare l'accesso universale a Internet e a riconoscere quest'ultimo (inclusa la neutralità della rete) come un diritto fondamentale;
22. deplora la decisione adottata dalla Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni) statunitense di abrogare le norme del 2015 sulla neutralità della rete e sottolinea le conseguenze negative che la decisione potrebbe avere, in un mondo digitale interconnesso a livello globale, sul diritto di accedere alle informazioni senza discriminazioni; invita l'UE e gli Stati membri a proseguire sulla via del rafforzamento del principio della neutralità della rete rafforzando e sviluppando ulteriormente gli orientamenti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sull'attuazione delle norme europee in materia di

neutralità della rete da parte dei regolatori nazionali;

23. sottolinea che media indipendenti e pluralistici svolgono un ruolo importante nel dibattito politico e per il diritto al pluralismo delle informazioni sia durante i mandati elettorali che nei periodi intermedi; pone l'accento sulla necessità di garantire pienamente la libertà di espressione a tutti gli attori politici, conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e di basare la loro presenza nelle emittenti pubbliche su criteri giornalistici e professionali e non sul loro grado di rappresentatività istituzionale o sulle loro idee politiche;
24. invita gli Stati membri e la Commissione a non adottare misure non necessarie volte a limitare arbitrariamente l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani di base o a controllare le comunicazioni pubbliche, quali l'adozione di norme repressive sulla creazione e la gestione di organi di informazione e/o siti web, l'imposizione arbitraria dello stato di emergenza, il controllo tecnico delle tecnologie digitali (ad esempio blocco, filtraggio, interferenza e chiusura degli spazi digitali) o la privatizzazione di fatto delle misure di controllo esercitando pressioni sugli intermediari affinché prendano provvedimenti per limitare o eliminare contenuti Internet; invita altresì l'UE e gli Stati membri a evitare che tali misure siano adottate da operatori privati;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza da parte delle imprese private e dei governi nell'utilizzo di algoritmi, intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati, che non dovrebbero essere implementati e sviluppati in modo da determinare, o con l'intento di conseguire, il blocco, il filtraggio e la rimozione arbitrari di contenuti di Internet, nonché a garantire che qualsiasi politica e strategia digitale dell'UE sia elaborata secondo un approccio basato sui diritti umani, prevedendo mezzi di tutela e garanzia adeguati e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
26. ribadisce che il bullismo online, la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") e il materiale contenente abusi sessuali su minori costituiscono una preoccupazione crescente nelle nostre società e possono avere effetti estremamente gravi, specialmente sui giovani e sui bambini, e sottolinea che gli interessi e i diritti dei minori devono essere pienamente rispettati nel contesto dei mezzi di comunicazione di massa; incoraggia tutti gli Stati membri a elaborare una legislazione lungimirante per contrastare tali fenomeni, che comprenda disposizioni per il rilevamento, la segnalazione e la rimozione dai media sociali contenuti palesemente dannosi per la dignità umana; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per elaborare controargomentazioni efficaci e a fornire orientamenti chiari che assicurino certezza giuridica e prevedibilità per gli utenti, i fornitori dei servizi e il settore di Internet nel suo complesso, garantendo al contempo la possibilità di un ricorso giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale, al fine di reagire all'uso improprio dei social media a fini terroristici; sottolinea, tuttavia, che qualsiasi misura tesa a limitare o rimuovere contenuti Internet dovrebbe essere adottata solo in circostanze specifiche, esplicite e legittime e nel quadro di un rigoroso controllo giurisdizionale, in linea con le norme internazionali, la giurisprudenza della CEDH e l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
27. prende atto del codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso dalla Commissione; sottolinea l'ampio margine di discrezionalità lasciato alle

imprese private per determinare che cosa costituisca un "illecito" e chiede che tale margine venga limitato per evitare i rischi di censura e di restrizioni arbitrarie della libertà di espressione;

28. ribadisce che l'anonimato e la cifratura sono strumenti fondamentali per l'esercizio delle libertà e dei diritti democratici, la promozione della fiducia nell'infrastruttura e nelle comunicazioni digitali e la protezione della riservatezza delle fonti giornalistiche; riconosce che la crittografia e l'anonimato garantiscono la privacy e la sicurezza necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione nell'era digitale e ricorda che il libero accesso alle informazioni implica necessariamente la salvaguardia delle informazioni personali che i cittadini lasciano in rete quando operano online; rileva che la crittografia e l'anonimato possono anche dare adito ad abusi e atti illeciti e rendere difficile la prevenzione delle attività criminali e lo svolgimento di indagini, come evidenziato da funzionari delle autorità di contrasto e antiterrorismo; ricorda che le restrizioni alla crittografia e all'anonimato devono essere limitate conformemente ai principi di legalità, necessità e proporzionalità; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad appoggiare e attuare pienamente le raccomandazioni contenute nella relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 22 maggio 2015 sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che affrontano il tema dell'utilizzo della crittografia e dell'anonimato nelle comunicazioni digitali;
29. incoraggia l'elaborazione di codici etici per i giornalisti come pure per le persone coinvolte nella gestione dei mezzi d'informazione al fine di assicurare la piena indipendenza dei giornalisti e dei media;
30. sottolinea che le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie si trovano ad affrontare numerosi ostacoli quando investigano e perseguono i reati online, anche a causa delle discrepanze tra le legislazioni degli Stati membri;
31. osserva che, nell'ecosistema mediatico digitale in evoluzione, sono comparsi nuovi intermediari in grado di influenzare e controllare le informazioni e le idee in rete assumendo funzioni e poteri di filtraggio; sottolinea che devono esistere in rete sufficienti canali, servizi e fonti indipendenti e autonomi in grado di garantire al pubblico una pluralità di opinioni e idee democratiche su questioni d'interesse generale; invita gli Stati membri a sviluppare politiche e misure nazionali nuove o già esistenti in materia;
32. riconosce che il nuovo ambiente digitale ha esacerbato il problema della diffusione della disinformazione, vale a dire delle cosiddette "fake news" o notizie false; ricorda tuttavia che tale fenomeno non è nuovo e non è limitato alla sfera online; sottolinea l'importanza di garantire il diritto a un'informazione di qualità migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili ed evitando la propagazione della disinformazione online e offline; ricorda che l'uso del termine "fake news" non dovrebbe mai essere finalizzato a minare la fiducia del pubblico nei mezzi di comunicazione di massa né a screditare e criminalizzare le voci critiche; manifesta preoccupazione per la potenziale minaccia che può derivare dal concetto di "fake news" per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei mezzi di informazione, sottolineando nel contempo gli effetti negativi che la diffusione di notizie false potrebbe avere sul dibattito politico e sulla partecipazione informata dei cittadini alla società democratica; sottolinea l'importanza di assicurare meccanismi efficaci di autoregolamentazione basati sui principi dell'accuratezza e della trasparenza, che prevedano obblighi e strumenti adeguati in

relazione alla verifica delle fonti, e l'importanza del controllo dei fatti da parte di organizzazioni terze certificate e imparziali al fine di assicurare l'obiettività delle informazioni e la protezione delle stesse;

33. incoraggia le società dei social media e le piattaforme online a sviluppare strumenti per consentire agli utenti di comunicare e segnalare le potenziali "fake news" al fine di facilitare una rapida rettifica e di permettere la revisione da parte di organizzazioni terze imparziali e certificate per il controllo dei fatti, incaricate di fornire definizioni precise delle "fake news" e della disinformazione allo scopo di ridurre il margine di discrezionalità lasciato agli attori del settore privato, e a continuare a mostrare e indicare come "notizie false" le informazioni che si rivelano tali, per stimolare il dibattito pubblico e prevenire il riemergere della stessa disinformazione in una forma diversa;
34. accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un gruppo di alto livello di esperti per la lotta alle notizie false e alla disinformazione online composto da rappresentanti della società civile, piattaforme di social media, organizzazioni di mezzi di informazione, giornalisti e accademici al fine di analizzare queste minacce emergenti e proporre misure operative da adottare a livello sia europeo che nazionale;
35. sottolinea la responsabilità degli attori online nell'evitare la diffusione di informazioni non verificate o non veritiere con l'unico scopo di aumentare il traffico online attraverso l'utilizzo, ad esempio, del cosiddetto clickbait;
36. riconosce che il ruolo e gli investimenti degli editori nel giornalismo investigativo, professionale e indipendente sono essenziali per contrastare la proliferazione delle notizie false e sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità dei contenuti editoriali pluralistici; incoraggia sia la Commissione che gli Stati membri a investire risorse finanziarie adeguate nell'alfabetizzazione mediatica e digitale e nello sviluppo di strategie di comunicazione, insieme a organizzazioni internazionali e della società civile, allo scopo di dare ai cittadini e agli utenti online gli strumenti per riconoscere le fonti di informazione dubbie ed esserne a conoscenza, nonché di individuare e denunciare i contenuti volutamente falsi e la propaganda; incoraggia inoltre, a tal fine, gli Stati membri a integrare l'alfabetizzazione mediatica e informatica nei sistemi di istruzione nazionali; invita la Commissione a prendere in considerazione le migliori pratiche a livello nazionale per garantire la qualità del giornalismo e l'affidabilità delle informazioni pubblicate;
37. ribadisce il diritto di ciascun individuo di decidere in merito al destino dei suoi dati personali, in particolare il diritto esclusivo di controllare l'uso e la divulgazione delle informazioni personali e il diritto all'oblio, definito come la possibilità di ottenere la rimozione immediata dai social media e dai siti di ricerca di contenuti che potrebbero pregiudicare la sua dignità;
38. riconosce che Internet e, più in generale, lo sviluppo dell'ambiente digitale hanno ampliato la portata di diversi diritti umani come evidenziato, ad esempio, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 nella causa *C-131/12 Google Spain SL e Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*¹; invita, a tal riguardo, le istituzioni dell'UE ad avviare un processo partecipativo finalizzato a elaborare una Carta europea dei diritti in Internet, tenendo conto delle migliori pratiche sviluppate dagli Stati membri (in particolare la

¹ ECLI:EU:C:2014:317.

dichiarazione italiana dei diritti in Internet) da utilizzare come punto di riferimento, unitamente ai pertinenti strumenti europei e internazionali sui diritti umani, per regolamentare la sfera digitale;

39. sottolinea il ruolo chiave degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino e attuino un quadro adeguato, evoluto e completo per una normativa comune europea in materia di protezione degli informatori, sostenendo appieno le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le risoluzioni del Parlamento del 14 febbraio 2017 e del 24 ottobre 2017; ritiene necessario garantire che i meccanismi di segnalazione siano accessibili e sicuri e che le denunce degli informatori e dei giornalisti investigativi siano oggetto di indagini svolte in maniera professionale;
40. sottolinea che la tutela giuridica degli informatori, nel momento in cui divulgano informazioni al pubblico, si fonda in particolare sul diritto del pubblico a ricevere tali informazioni; sottolinea che nessuno dovrebbe perdere il diritto alla protezione per il solo motivo di aver commesso un eventuale errore di valutazione dei fatti o perché la minaccia percepita per l'interesse generale non si è concretizzata, a condizione che, al momento della segnalazione, abbia avuto motivi ragionevoli di credere nella sua veridicità; ricorda che le persone che forniscono deliberatamente informazioni errate o fuorvianti alle autorità competenti non dovrebbero essere considerate informatori e pertanto non dovrebbero beneficiare dei meccanismi di protezione; sottolinea, inoltre, che ogni persona lesa, direttamente o indirettamente, per mezzo della segnalazione o comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, dovrebbe godere del diritto ad un ricorso efficace;
41. esorta sia la Commissione che gli Stati membri ad adottare misure volte a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce;
42. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i giornalisti dispongano degli strumenti adeguati per chiedere e ricevere informazioni dall'UE e dalle autorità della pubblica amministrazione degli Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti, senza essere oggetto di decisioni arbitrarie che negano tale diritto di accesso; osserva che le informazioni ottenute in virtù del diritto d'inchiesta da giornalisti o cittadini, comprese quelle ottenute tramite informatori, sono complementari ed essenziali per consentire ai giornalisti di adempiere la loro missione d'interesse pubblico; ribadisce che l'accesso alle fonti e agli eventi pubblici dovrebbe dipendere da criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;
43. sottolinea che la libertà di stampa richiede l'indipendenza dal potere politico ed economico, il che implica parità di trattamento indipendentemente dall'orientamento editoriale; ribadisce l'importanza di preservare un giornalismo che benefici di meccanismi che impediscono la concentrazione di gruppi singoli, monopolistici o quasi monopolistici, garantendo la libera concorrenza e la diversità editoriale; sollecita gli Stati membri ad adottare e attuare una regolamentazione della proprietà dei media per evitare la concentrazione orizzontale della proprietà nel settore dei media e la proprietà indiretta e incrociata dei media e per garantire la trasparenza, la divulgazione e la facilità d'accesso per i cittadini alle informazioni sulla proprietà dei media, sulle fonti di finanziamento e sulla gestione; sottolinea l'importanza di applicare restrizioni adeguate alla proprietà dei media nei confronti delle persone che ricoprono cariche pubbliche e di

- assicurare un controllo indipendente e meccanismi di conformità efficaci onde prevenire i conflitti di interessi e la pratica delle "porte girevoli"; ritiene fondamentale che vi siano autorità nazionali indipendenti e imparziali che garantiscano la supervisione efficace del settore dei media audiovisivi;
44. esorta gli Stati membri a sviluppare le proprie capacità strategiche e a impegnarsi con le comunità locali dell'UE e del vicinato dell'UE al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico e di comunicare le politiche dell'UE in modo coerente ed efficace;
 45. invita gli Stati membri a sostenere pienamente e ad appoggiare la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media, adottata il 7 marzo 2018;
 46. ricorda il ruolo importante esercitato dalle emittenti pubbliche nel preservare il pluralismo dei media, come evidenziato nel protocollo n. 29 allegato ai trattati; invita gli Stati membri a fornire loro gli strumenti finanziari e tecnici adeguati di cui hanno bisogno per svolgere la propria funzione sociale e servire l'interesse pubblico; invita a tal fine gli Stati membri a garantire la loro indipendenza editoriale tutelando, attraverso quadri normativi chiaramente definiti, da qualsiasi forma di interferenza e influenza governativa, politica e commerciale, garantendo nel contempo la piena autonomia e indipendenza gestionale a tutti gli organi ed enti pubblici che esercitano i propri poteri nei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni;
 47. esorta gli Stati membri ad allineare la loro politica di rilascio di licenze alle emittenti nazionali con il principio del rispetto del pluralismo dei media; ritiene che i contributi richiesti e la severità degli obblighi relativi all'emissione delle licenze dovrebbero essere soggetti a controllo e non dovrebbero mettere a repentaglio la libertà dei media;
 48. chiede alla Commissione di verificare se gli Stati membri concedono le licenze di radiodiffusione in base a criteri obiettivi, trasparenti, imparziali e proporzionati;
 49. suggerisce che, per tutelare efficacemente la libertà e il pluralismo dei media, la partecipazione agli appalti pubblici di società il cui proprietario finale possiede anche un'azienda nel settore dei media dovrebbe essere proibita o almeno resa del tutto trasparente; propone che gli Stati membri siano tenuti a riferire periodicamente su tutti i finanziamenti pubblici erogati alle imprese del settore dei media e che tutti i finanziamenti pubblici erogati ai titolari di media siano regolarmente controllati; sottolinea che i proprietari dei media non dovrebbero essere stati condannati o giudicati colpevoli per alcun reato;
 50. sottolinea che qualsiasi finanziamento pubblico alle organizzazioni dei media dovrebbe essere erogato sulla base di criteri non discriminatori, obiettivi e trasparenti, che dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i media;
 51. ricorda che gli Stati membri dovrebbero trovare misure per sostenere i mezzi di informazione, assicurando ad esempio la neutralità dell'IVA, come raccomandato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA¹, e appoggiando le iniziative relative ai mezzi di informazione;
 52. invita la Commissione a stanziare finanziamenti permanenti e adeguati nel bilancio

¹ GU C 94 E del 3.4.2013, pag 5.

dell'UE finalizzati a sostenere l'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media e a istituire un meccanismo annuale di valutazione dei rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri; sottolinea che lo stesso meccanismo dovrebbe essere applicato per valutare il pluralismo dei media nei paesi candidati e che i risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media dovrebbero incidere concretamente sull'avanzamento del processo negoziale;

53. invita la Commissione a monitorare e raccogliere informazioni e statistiche sulla libertà e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri e ad analizzare attentamente i casi di violazione dei diritti fondamentali dei giornalisti nel rispetto del principio di sussidiarietà;
54. sottolinea la necessità di intensificare la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione audiovisiva degli Stati membri;
55. invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; in tal senso, invita la Commissione a includere i risultati e le raccomandazioni dell'Osservatorio del pluralismo dei media sui rischi per il pluralismo e la libertà dei media nell'UE in fase di elaborazione della relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD);
56. incoraggia gli Stati membri a incrementare gli sforzi volti a rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e a promuovere iniziative educative e di formazione per tutti i cittadini attraverso l'istruzione formale, non formale e informale, in una prospettiva di apprendimento permanente, anche prestando particolare attenzione alla preparazione e al sostegno iniziali e continui degli insegnanti nonché incoraggiando il dialogo e la cooperazione tra il settore dell'istruzione e della formazione e tutti i soggetti interessati pertinenti, compresi i professionisti dei mezzi d'informazione, la società civile e le organizzazioni giovanili; riafferma la necessità di strumenti innovativi adeguati all'età per promuovere la responsabilizzazione e la sicurezza online come elementi obbligatori del curriculum scolastico e di colmare il divario digitale, sia attraverso progetti specifici di alfabetizzazione tecnologica, sia tramite adeguati investimenti nelle infrastrutture, al fine di garantire l'accesso universale all'informazione;
57. sottolinea che lo sviluppo di un senso di valutazione e analisi critica rispetto all'uso e alla creazione dei contenuti mediatici è essenziale per far sì che i cittadini comprendano le questioni di attualità e possano contribuire alla vita pubblica, così come è essenziale la loro conoscenza del potenziale di trasformazione e delle minacce relative a un ambiente mediatico sempre più complesso e interconnesso; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica è uno strumento democratico essenziale che responsabilizza i cittadini; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche al fine di promuovere e sostenere i progetti di alfabetizzazione mediatica, come il progetto pilota sull'alfabetizzazione mediatica per tutti, e a sviluppare una politica globale in materia destinata ai cittadini di tutte le fasce di età e per tutti i tipi di media, come parte integrante della politica dell'Unione europea in materia di istruzione, sostenuta da opportunità pertinenti di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE e Orizzonte 2020;
58. osserva con preoccupazione che, come emerso dall'Osservatorio del pluralismo dei media per il 2016, l'accesso ai media da parte delle minoranze, delle comunità locali e regionali, delle donne e delle persone con disabilità è a rischio; sottolinea che, in un

panorama dei media aperto, libero e pluralistico, i mezzi di comunicazione inclusivi sono essenziali e che tutti i cittadini hanno il diritto di accesso a informazioni indipendenti nella loro lingua materna, che si tratti di una lingua nazionale o di una lingua minoritaria; sottolinea la necessità di garantire una formazione adeguata e opportunità di riqualificazione ai giornalisti europei, in particolare a quelli che lavorano utilizzando lingue minoritarie e meno parlate; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e a sostenere la ricerca, i progetti e le politiche che migliorano l'accesso ai mezzi di informazione, come pure le iniziative pertinenti destinate a gruppi minoritari vulnerabili (quali il progetto pilota sulle opportunità di tirocinio per i mezzi di comunicazione nelle lingue minoritarie), e di garantire possibilità di partecipazione e di espressione a tutti i cittadini;

59. incoraggia il settore dei media a tutelare la parità di genere nelle rispettive politiche e prassi, attraverso meccanismi di coregolamentazione, codici di condotta interni e altre misure volontarie;
60. esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in campagne sociali, programmi educativi e attività di formazione e di sensibilizzazione più mirate (anche rivolte ai responsabili delle decisioni nel settore dei media) al fine di promuovere valori e pratiche egualitari attraverso il finanziamento e la promozione, a livello sia nazionale che europeo, allo scopo di affrontare efficacemente la disuguaglianza di genere nel settore dei media;
61. raccomanda alla Commissione di sviluppare una strategia settoriale per i media europei, basata sull'innovazione e la sostenibilità; ritiene che tale strategia dovrebbe rafforzare la collaborazione transfrontaliera e le coproduzioni tra operatori dei media nell'UE, al fine di metterne in evidenza la diversità e di promuovere il dialogo interculturale, rafforzare la cooperazione con le singole redazioni e i servizi audiovisivi di tutte le istituzioni europee, in particolare con quelli del Parlamento, e al fine di promuovere la copertura mediatica e la visibilità degli affari dell'UE;
62. sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriori modelli per l'istituzione di una piattaforma di diffusione radiotelevisiva pubblica europea che promuova, a livello di UE, il dibattito politico basato su elementi concreti, sul dissenso e sul rispetto, contribuisca alla pluralità delle opinioni nel nuovo contesto mediatico convergente e favorisca la visibilità dell'UE nelle sue relazioni esterne;
63. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tutelare la libertà dei mezzi d'informazione e la libertà di espressione nell'arte contemporanea, promuovendo la creazione di opere d'arte volte a esprimere preoccupazioni sociali, a incoraggiare il dibattito critico e a ispirare l'espressione di una contronarrativa;
64. sottolinea che è necessario abolire il geo-blocco per i contenuti dei mezzi di informazione, consentendo ai cittadini dell'UE di accedere allo streaming online, a richiesta e in replica dei canali televisivi degli altri Stati membri;
65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.